



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2009

Disposizioni in materia di inquadramento previdenziale
delle aziende che erogano servizi pubblici locali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di fornire chiarezza dal punto di vista operativo e previdenziale sia alle aziende autoferrotranviarie che ai lavoratori alle dipendenze delle stesse, dal momento che negli ultimi anni si è registrato un susseguirsi di discipline legislative non sempre coerenti e che hanno reso difficoltoso e precario il quadro normativo di riferimento per gli operatori del settore.

In particolare, mentre la riforma dei trasporti pubblici locali, avviata con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, modificato ed integrato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, e con la legge 1° agosto 2002, n. 166, ha regolamentato il trasporto locale ed ha delineato un percorso per garantire la modernizzazione del settore, contestualmente è stata approvata la riforma dei servizi pubblici locali (articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in seguito modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quindi dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350), con la quale si è introdotto il principio della separazione tra proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali appartenenti all'ente locale e destinate all'esercizio dei servizi, nonché l'erogazione dei servizi stessi.

Da tale regolamentazione il settore del trasporto pubblico locale è stato escluso con l'articolo 1, comma 48, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sebbene il principio della garanzia della disponibilità di tali «mezzi» per tutti i partecipanti alle gare per l'erogazione del servizio fosse stato già definito con le modifiche apportate dall'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

In forza di tale quadro normativo così complesso, molte aziende «pubbliche» del settore hanno dato e stanno dando attuazione ad operazioni di «scissione» con la conseguente separazione in due distinte società: una cosiddetta «patrimoniale» e l'altra cosiddetta «gestionale».

La prima società si assume il carico degli immobili, delle strutture e dei mezzi con cui opera la società di erogazione del servizio, oltre ad attività complementari quali la manutenzione straordinaria ed in alcuni casi pure quella ordinaria, ovvero connesse come l'emissione, la vendita ed il controllo dei titoli di viaggio o anche le attività di comunicazione, informazione e rapporti con l'utenza, mentre la gestione dei servizi, la loro regolarità e sicurezza rimangono attribuite alla seconda società.

È altresì evidente come la società cosiddetta «patrimoniale» si avvalga delle risorse umane fino ad allora dipendenti dalla società originaria, così come è evidente che rimanga legata per i necessari flussi finanziari agli importi «storici» attribuiti a quest'ultima.

Purtroppo in alcuni casi le sedi dell'INPS, all'atto dell'inquadramento previdenziale delle aziende nate dalla scissione, mentre hanno conservato l'assetto originario per le società cosiddette «gestionali» - inquadrando nel settore industria-ex fondo speciale autoferrotranviari -, hanno mutato l'inquadramento delle società cosiddette «patrimoniali», attribuendo alle stesse o la posizione settore industria-fondo generale IVS o settore terziario, in base all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Tali situazioni determinano notevoli perplessità negli operatori, tali da mettere, peraltro, a rischio le operazioni di scissione fino ad oggi effettuate, sia per i maggiori oneri contributivi sia per la posizione del personale

che, pur permanendo all'interno della disciplina del contratto degli autoferrotranviari, vede tuttavia compromessa la propria posizione pensionistica.

Al fine di evitare spiacevoli ripercussioni, il presente disegno di legge intende salvaguardare la legittima aspettativa degli inte-

ressati (aziende e lavoratori), prevedendo la conferma dell'inquadramento previdenziale originario sia pur entro limiti contenuti, in modo tale che la «deroga» non possa essere utilizzata per stravolgere la vigente regolamentazione sugli inquadramenti previdenziali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A partire dalla data della loro costituzione, le aziende che erogano servizi pubblici locali, qualora svolgano principalmente le medesime attività definite all'atto della scissione, hanno facoltà di mantenere l'inquadramento previdenziale ed assistenziale dell'azienda originaria da cui derivano.

2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende di cui al medesimo comma sono tenute a presentare apposita domanda all'ente previdenziale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla data della loro costituzione, ove successiva.